

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE
“L.C.Y. LABORATORIO CULTURA YOGA”

Art. 1. Denominazione

È costituita l'Associazione culturale “L.C.Y. LABORATORIO CULTURA YOGA” a norma del Titolo I, Cap. III, artt. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto e della legge regionale n. 1/2008.

Art. 2. Sede

L'Associazione ha sede in LODI.

Art. 3. Durata

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. **8** del presente Statuto.

Art. 4. Principi, scopi e finalità

L'Associazione è un ente di diritto privato, senza fine di lucro che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative. Essa è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista e progressista. Non persegue finalità di lucro; per questo è fatto divieto di distribuire in forma diretta o indiretta gli utili o gli avanzi di gestione durante la vita dell'Ente o al momento del suo scioglimento.

L'Associazione è un istituto unitario e autonomo, amministrativamente indipendente, diretto democraticamente attraverso il Consiglio Direttivo eletto dai soci che in quanto tali, ne costituiscono la base sociale.

Gli impianti, i servizi, le strutture e le attività promosse e organizzate dall'Associazione sono a disposizione di tutti i soci, i quali hanno diritto di fruirne nel rispetto degli appositi regolamenti che ne determinano le modalità di partecipazione.

Allo scopo di raggiungere le finalità sociali, l'Associazione, previo deliberazione del Consiglio Direttivo, può acquistare e vendere beni immobili e mobili, affittare beni immobili o noleggiare beni mobili, convenzionarsi con enti pubblici o soggetti privati, assumere e dimettere personale affidare incarichi professionali o di collaborazione continuativi o temporanei, richiedere ed introitare contributi, aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, ottenere e rilasciare fidejussioni o garanzie, svolgere tutte le attività anche di tipo commerciale aprendo o chiudendo partite presso gli istituti assicurativi e gli uffici fiscali, il tutto nel rispetto della legislazione vigente.

Lo scopo della Associazione è quello di divulgare, promuovere ed attuare, nelle forme garantite dall'ordinamento giuridico vigente, lo studio, la pratica, l'insegnamento e la diffusione dello Yoga nelle sue molteplici espressioni e di tutte le attività culturali, formative, assistenziali, ricreative e turistiche, nonché i servizi, che contribuiscano alla crescita personale e civile dei propri soci garantendo pari opportunità tra uomo e donna.

A tale scopo intende favorire l'attuazione d'iniziative tendenti al miglioramento della condizione psicofisica dell'Essere umano e alla valorizzazione della sua cultura nelle forme espresse dall'arte, dalla scrittura, dal linguaggio, dall'immagine, dalla comunicazione e dal rapporto con l'ambiente.

Stabilire rapporti con altre organizzazioni italiane ed estere con fini simili, orientate alla sensibilizzazione dei valori umani, dell'educazione alla socialità e alla salute.

Per attuare le suddette finalità, l'Associazione darà vita a:

- lezioni, corsi, seminari, stage relativi allo Yoga e ad altre discipline psicofisiche ed energetiche;
- attività di formazione e aggiornamento per insegnanti relative allo Yoga e ad altre discipline psicofisiche ed energetiche;
- gruppi di ricerca e studio allo scopo di divulgare la conoscenza e la vastità della cultura e della pratica dello Yoga e di quei sistemi di vita che portano al benessere fisico, psichico e spirituale nostro e di chi ci circonda;
- attività culturali attinenti lo Yoga e generiche, promuovendo e organizzando manifestazioni, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, concerti, mostre, proiezioni di fotografie, filmati e documentari, in ambito nazionale ed estero;
- iniziative di animazione e di educazione, ricreative, culturali, artistiche, musicali, con riunioni, spettacoli, ritrovi, feste a carattere polivalente;
- attività editoriali con pubblicazione di materiale didattico, informatico e divulgativo, atti di convegni dei corsi o seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali correlate allo scopo sociale, necessarie e utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio.

L'Associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, esercitare, in via occasionale e marginale, le sotto indicate attività, connesse a quelle istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative:

- istituire e gestire corsi di studio teorici e pratici presso Enti pubblici o privati;
- organizzare servizi educativi per università e scuole di ogni grado, nonché corsi scolastici e prescolastici per docenti, studenti, lavoratori, ecc.;
- svolgere corsi di aggiornamento e perfezionamento;
- promuovere viaggi e scambi culturali con altre associazioni o società, anche all'estero;
- predisporre centri di documentazione a servizio degli associati e dei cittadini, nonché formare un efficiente servizio di pubblica utilità per tutti coloro interessati allo studio e alla pratica delle attività dell'Associazione;
- provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fotografiche, audiovisivi, e altro materiale legato all'esercizio delle discipline previste dallo Statuto;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- gestire centri di ristorazione posti all'interno dei locali ove la stessa opera;
- promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine, utilizzando modelli ed emblemi;
- realizzare e produrre eventi multimediali correlati alle attività costituenti l'oggetto sociale;
- svolgere attività, correlate e strumentali a quanto previsto dallo statuto, che ne costituiscono il naturale completamento;
- svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

È fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con l'esclusivo perseguimento delle finalità associative.

Art. 5. Soci

L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. I soci sono tutti coloro che, condividendo i fini associativi, hanno presentato domanda scritta, accettata dal Consiglio Direttivo, dichiarando:

- di voler partecipare alla vita associativa;
- di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità e gli scopi dell'Associazione.

All'atto di presentazione della domanda di associazione, devono essere versati gli importi stabiliti per la quota sociale annuale. Con il pagamento della quota d'iscrizione s'intende perfezionata l'adesione, salvo parere negativo motivato del Consiglio Direttivo entro 90 giorni.

Ogni socio è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente statuto, nonché delle disposizioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. Gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Ogni associato ha un voto.

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.

La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo.

Le quote associative non sono trasmissibili.

Le cariche sociali, elette dall'Assemblea dei soci, sono gratuite e danno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute nel corso dello svolgimento del proprio mandato da parte degli eletti.

Il versamento della quota annuale deve essere effettuato annualmente entro il 28 febbraio; dopo tale data, i soci che non avessero provveduto al versamento, saranno considerati morosi.

La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni;

- per radiazione, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa; la radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere;

- per morosità nel pagamento della quota o di altre obbligazioni contratte con l'Associazione.

L'ammissione e la radiazione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo ed è ammesso ricorso all'Assemblea e la cui decisione è inappellabile.

Le prestazioni dei soci a favore dell'Associazione e le cariche sono sempre gratuite ad esclusione delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa.

Art. 6. Diritti e doveri degli associati

I soci hanno diritto:

- di frequentare i locali dell'Associazione, nel rispetto delle norme stabilite dall'eventuale Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo;
- di partecipare all'Assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
- di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto e dai Regolamenti.

I soci hanno il dovere:

- di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell'Associazione;
- di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- di pagare la quota associativa alla scadenza stabilita;
- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota ordinaria.

Eventuali versamenti volontari per la costituzione di un particolare fondo di dotazione tendente a rafforzare il patrimonio dell'Associazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di esclusione o di morte dell'associato si può dare luogo alla ripartizione di quanto versato all'Associazione per il fondo di dotazione. I soci potranno effettuare, su richiesta dell'organo amministrativo, approvata dall'Assemblea dei soci, versamenti di quote suppletive. Tali versamenti, sempre previa conforme delibera assembleare, potranno essere impiegati o per la copertura di eventuali perdite o disavanzi di esercizio ovvero per sopperire a momentanee carenze di liquidità. I soci non potranno richiedere la restituzione di tali versamenti.

Art. 7. *Organi sociali*

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo.

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive.

Art. 8. *L'Assemblea dei soci*

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione: essa è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale e che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci.

L'assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, da un consigliere.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso esposto nella Sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno. Nella stessa lettera di convocazione dell'Assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione. La convocazione può anche essere fatta, sempre a cura del Presidente, con lettera semplice spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, al domicilio risultante dal Libro soci oppure tramite fax ovvero e-mail. Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'Associazione, eleggono domicilio nel luogo, presso il numero di utenza fax e all'indirizzo di posta elettronica indicati nel Libro soci.

L'Assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla Sede sociale, purché nella

Provincia in cui è ubicata la sede sociale.

L'Assemblea in veste ordinaria delibera:

- l'elezione del Consiglio Direttivo, con individuazione specifica della carica del Presidente;
- l'approvazione del rendiconto contabile economico finanziario e della relazione annuale;
- la destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio;
- sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Il socio maggiore di età ha diritto di voto. È ammesso il voto per delega, purché rilasciata ad altro socio. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe a valere per la medesima Assemblea.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà dei soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

L'Assemblea in veste straordinaria delibera:

- sulle richieste di modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione;

In prima convocazione, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto a parteciparvi e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole di almeno un quarto dei soci aventi diritto a parteciparvi.

Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario e trascritto nel Libro delle delibere dell'Assemblea dei soci.

Art. 9. Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne facciano richiesta almeno due consiglieri.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) accogliere o respingere le domande di ammissione dei soci;
- b) adottare provvedimenti disciplinari;
- c) compilare il rendiconto contabile annuale;
- d) redigere la relazione annuale al rendiconto contabile;
- e) eleggere al proprio interno un tesoriere con compiti anche di segreteria;
- f) curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro; conferire mandati di consulenza;
- g) proporre il programma annuale delle attività dell'Associazione;
- h) fissare le norme per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione;
- i) aprire rapporti con gli istituti di credito; curare la parte finanziaria dell'Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Associazione.

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi con i soci tra i primi dei non eletti ovvero

con elezione alla prima Assemblea.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e in sua assenza da un membro del Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal tesoriere e trascritto nel Libro delle delibere del Consiglio Direttivo.

Art. 10. *Il Presidente*

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio.

Il Presidente può conferire procura ad uno o più consiglieri sia per singoli atti che per categorie di atti. Il mandato del Presidente è legato a quello dell'intero Consiglio Direttivo in carica.

Art. 11. *Gratuità delle cariche*

Le cariche sono gratuite; il Consiglio Direttivo può tuttavia stabilire e riconoscere rimborsi spese e compensi ai soci per lo svolgimento di attività non connesse con la carica. Sono altresì riconosciuti i rimborsi spese come da disposizioni legislative. In ogni caso ogni compenso dovrà figurare nel rendiconto di fine esercizio.

Art. 12. *Risorse economiche*

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

a) quote sociali annuali dei soci;

- b) eventuali quote supplementari dei soci;
- c) eventuali contributi volontari dei soci;
- d) eventuali contributi volontari dei terzi;
- e) eventuali contributi versati dai soci che partecipano ai corsi;
- f) donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) entrate derivanti dalle varie iniziative che saranno intraprese dall'Associazione;
- i) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative;
- j) entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi;
- k) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo in conformità a quanto previsto dal presente Statuto.

Art. 13. *Divieto di distribuzione degli utili*

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 14. *Rendiconto economico-finanziario*

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto contabile economico-finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione le entrate suddivise per voci

analitiche.

Il rendiconto contabile deve essere accompagnato da una relazione illustrativa predisposta dal Consiglio Direttivo. Entrambi i documenti devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il rendiconto e la relazione devono essere depositati presso la Sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Art. 15. *Intrasmissibilità della quota associativa*

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

Art. 16. *Scioglimento*

In caso di scioglimento l'Associazione, sentita l'Autorità preposta, devolverà il proprio eventuale patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17. *Clausola per il recepimento esplicito di norme tributarie*

L'Associazione, con l'intento di rafforzare sul piano formale e sostanziale, il principio di ente che non persegue scopi di lucro, quantunque già presenti nei diversi articoli sopra esposti, recepisce nel presente Statuto e fa proprie, in maniera esplicita le seguenti clausole:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui Atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Inoltre l'Associazione, nelle more di una eventuale modifica del presente Statuto che si rendesse necessaria, rispetterà le eventuali modifiche e/o riferimenti alle clausole contenute nell'attuale testo dell'articolo 148, comma 8 del D.P.R. 917/1986 e dell'articolo 4, comma 6 del D.P.R. 633/1972.

Art. 18. *Completezza dello Statuto*

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le disposizioni vigenti in materia di associazioni ed enti senza fine di lucro.